

***FONDO PENSIONE
DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
UNIPOL***

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

STATUTO

(aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione
del 29 luglio 2026)

STATUTO
del "FONDO PENSIONE dei DIPENDENTI delle IMPRESE
del GRUPPO UNIPOL"

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI

1. È costituito il "Fondo Pensione dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol" (di seguito "Fondo"), in attuazione del CCNL del personale delle imprese di assicurazione del 29 ottobre 1987 e successive modifiche e/o integrazioni e dal CIA delle imprese del Gruppo Unipol del 17 novembre 1988 e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "Fonti istitutive").
2. Il Fondo ha durata fino al 30 giugno 2100. La durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Bologna.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondodipendentiunipol@pec.unipol.it

Art. 2 – FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1292.

Art. 3 – SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. Possono aderire al Fondo Pensione in forma esplicita tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione del personale dirigente, alle dipendenze delle Società del Gruppo Unipol ai quali sono applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1, nonché i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato antecedentemente al 1° luglio 2026, con esclusione del personale dirigente, alle dipendenze delle medesime Società, ai quali sono applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1, che aderiscano al Fondo tramite il solo conferimento del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), del D. Lgs. n. 252/05 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025.

2. Sono iscritti al Fondo in forma automatica i lavoratori di cui al comma precedente assunti dal 1° luglio 2026 nei casi previsti ai commi 7 e 9bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/05 (il "Decreto"). Sono altresì iscritti al Fondo gli aderenti taciti, ovvero i lavoratori di cui al comma precedente assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, i quali non abbiano espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.

3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

4. L'adesione al Fondo Pensione è volontaria, deve essere preceduta, in caso di adesione in forma esplicita, dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero per effetto di processi di riorganizzazioni societarie, abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare. La permanenza nel Fondo Pensione richiede, nell'accordo

sindacale, l'integrale accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle Fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

Art. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione assicurativa. Il Fondo utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di convenzioni assicurative di cui ai Rami Vita I, III e V dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05. La politica di investimento dei comparti, le relative caratteristiche e i profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.
3. È previsto un profilo *life cycle* di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto, realizzato mediante un contratto multiramo di cui ai Rami Vita I e III dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05 destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo *life cycle* dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

Art. 7 – SPESE

1. Le spese di gestione del Fondo, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sono a carico delle Imprese del Gruppo Unipol, come previsto dalle Fonti istitutive, che si impegnano inoltre a fornire idonei locali per il funzionamento dello stesso.
2. Ogni impresa concorre pro-quota alle spese indicate, in relazione al numero dei propri dipendenti aderenti.
3. L'adesione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del comparto di ramo III del contratto multiramo di cui al comma 3 dell'art. 6 nel quale è investita la posizione individuale;
4. Le informazioni relative alle spese sono riportate nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle Fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle Fonti istitutive. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle Fonti istitutive. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali, anticipazioni e rate di RITA erogate.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese eventualmente a carico dell'aderente di cui all'art. 7, comma 3, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie, se previste.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base a quanto previsto dalle convenzioni assicurative di cui all'art. 6.

4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione

alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, viene mantenuta in gestione nel comparto previsto dall'art. 6, comma 2, e indicato nella Nota informativa.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta di prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del 30% o del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1955, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Il Fondo può prevedere inoltre prestazioni accessorie nei casi di: invalidità, premorienza e non autosufficienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni, se presenti, sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati,
 - il Consiglio di Amministrazione,
 - il Presidente e il Vicepresidente,
 - il Direttore Generale,
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo. È costituita dai Delegati eletti dai lavoratori aderenti al Fondo, con le modalità di seguito indicate: nel rispetto dei principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere

parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi, verrà eletto un Delegato ogni 100 aderenti, o frazione, aventi diritto al voto. Per le Imprese del Gruppo Unipol con meno di 100 dipendenti aderenti verrà eletto 1 Delegato. Il Regolamento elettorale forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- c) determina l'eventuale compenso dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- e) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
- f) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- a) modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) scioglimento del Fondo;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,

diretta a ciascun Delegato e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti.

2. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.

3. Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o audio conferenza, dandone atto nel verbale.

4. L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

5. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati ovvero da tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati.

7. Ogni Delegato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Delegato non consigliere o Sindaco. La delega di rappresentanza non può essere lasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ogni Delegato non può essere portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

9. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione, la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione.

10. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

11. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

15. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

16. Il verbale di riunione dell'Assemblea in seduta ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

17. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 componenti, di cui metà sono designati dalle Società del Gruppo Unipol in rappresentanza dei datori di lavoro, e metà sono eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori.

2. L'elezione dei 5 componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori avviene con le seguenti modalità: vengono nominati dall'Assemblea dei Delegati e sono espressi col metodo elettivo, da parte dei Delegati, sulla base di liste chiuse. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno un terzo dei Delegati, ognuno dei quali può sottoscrivere una sola lista. Ogni lista deve contenere 5 candidati. Sono nominati Consiglieri di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene la maggioranza di voti dei Delegati. Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero di partecipanti al voto.

3. Nessun compenso è dovuto agli Amministratori.

4. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sovvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

8. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

9. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico uno o più Amministratori nominati dalle Società, queste provvedono alla sostituzione.

2. Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico uno o più degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente o gli Amministratori rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

5. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore Generale;
- convoca l'Assemblea dei Delegati;

- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani di emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- cura la gestione del Fondo e delibera l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- delibera le modifiche del Regolamento del Fondo;
- adegua la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine all'attività in corso, ai programmi gestionali e alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.
2. Il Presidente effettua le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, mediante comunicazione scritta da inviare, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno 5 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo da ciascun Amministratore e da ciascun Sindaco.
3. In casi di particolare urgenza, la convocazione di cui al comma precedente è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.
4. È consentita agli Amministratori ed ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta – dandone atto a verbale – l'identità degli Amministratori e dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2629-*bis* del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti di nomina aziendale rappresentanti le Società del Gruppo Unipol e quelli eletti dall'Assemblea dei Delegati rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, provvede a convocare e presiede le sedute dell'Assemblea, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione. Trasmette alla COVIP ogni variazione delle Fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

5. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere autorizzate dal Presidente e dal Vice Presidente o da uno di essi con un Consigliere.

Art. 23 – COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 2 componenti effettivi di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea dei Delegati nonché da 2 membri supplenti di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea dei Delegati.

2. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: vengono nominati dall'Assemblea e sono espressi col metodo elettivo, da parte dei Delegati, sulla base di liste chiuse. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno un terzo dei Delegati, ognuno dei quali può sottoscrivere una sola lista. Ogni lista deve contenere un candidato effettivo più un supplente. Sono nominati Sindaci i candidati indicati nella lista che

ottiene la maggioranza di voti dei Delegati. Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero di partecipanti al voto.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della rispettiva componente.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

12. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – COLLEGIO DEI SINDACI - ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.

2. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente con comunicazione in forma scritta da inviarsi entro il giorno precedente a quello della riunione. È consentita ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio dei Sindaci mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di entrambi i componenti e le relative deliberazioni sono assunte all'unanimità.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – FUNZIONI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con imprese

assicuratrici di cui al Rami Vita I, III e V dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – SISTEMA DI CONTABILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci comprensiva della relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei Sindaci comprensiva della relazione di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le eventuali controversie tra aderenti, tra Delegati e tra questi e il Fondo relative allo svolgimento dell'attività del Fondo Pensione e alla interpretazione del presente Statuto, saranno risolte mediante arbitrato irrituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

2. L'arbitro unico deciderà secondo diritto regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale.

3. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In tal caso esclusivamente competente è il foro di Bologna.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 – MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di

soppravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.